ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia

dell'Emilia - Romagna

*** * ***

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-4720 del 06/10/2020
Oggetto	PROC. MOPPT0688. CARTOLARI GIANCARLO. RINNOVO DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE DI PERTINENZA DEL FIUME PANARO IN COMUNE DI SPILAMBERTO (MO) AD USO ORTO DOMESTICO E PRATO. L.R. N. 7/2004, CAPO II.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-4882 del 06/10/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno sei OTTOBRE 2020 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

OGGETTO: PROC. MOPPT0688. CARTOLARI GIANCARLO. RINNOVO DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE DI PERTINENZA DEL FIUME PANARO IN COMUNE DI SPILAMBERTO (MO) AD USO ORTO DOMESTICO E PRATO. L.R. N. 7/2004, CAPO II.

Premesso che la L.R. n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", assegna:

- le funzioni amministrative in materia di concessioni del demanio idrico all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

- le funzioni afferenti al nulla osta idraulico e alla sorveglianza idraulica all'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile e all'Agenzia Interregionale Fiume Po AIPO, per quanto riguarda i corsi d'acqua di rispettiva competenza;

Richiamata la determinazione regionale n. 12029 del 04/09/2014, con la quale è stata rinnovata a Cartolari Giancarlo, C.F. CRTGCR65D05I903K, la concessione per l'occupazione di terreno demaniale di pertinenza del fiume Panaro, identificabile catastalmente al foglio 2 mappali 29 e 30P del comune di Spilamberto (MO), in località San Vito, con una superficie complessiva di mq. 1.630, di cui mq. 150 utilizzati per un orto domestico e mq. 1.480 ad uso prato, con scadenza in data 03/09/2020 (codice di procedimento MOPPT0688);

Ricevuta, con nota assunta al protocollo di questo Servizio n. PG/2020/78270 del 29/05/2020, la domanda di rinnovo della suddetta concessione da parte di Cartolari Giancarlo;

Dato atto che:

- con nota prot. n. PG/2020/102914 del 11/06/2020 è stato chiesto il nulla osta idraulico dell'Agenzia interregionale per il fiume Po, allegando la domanda, la documentazione tecnica relativa al procedimento e gli schemi del provvedimento e del disciplinare;

- essendo trascorsi più di 90 giorni dalla richiesta del sopra citato nulla osta, lo stesso si possa intendere come acquisito in senso positivo ai sensi dell'art. 17-bis, commi 1, 2 e 3 della legge n. 241/1990 e s.m.i.;

Accertato che in seguito alla pubblicazione della domanda di concessione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna (BURERT) n. 214 del 24/06/2020, entro i termini previsti dalla L.R. n. 7/2004, non sono state presentate opposizioni od osservazioni;

Verificato che i canoni dovuti per l'uso pregresso dell'area demaniale sono stati pagati;

Verificato, altresì, che il richiedente ha versato:

- in data 10/08/2020 la somma di € 162,18 e in data 03/10/2020 l'integrazione di € 8,46, per il totale di € 170,64, relativi al canone dell'anno 2020;

- in data 03/10/2020 l'importo di € 87,80 per l'adeguamento del deposito cauzionale;

Visti:

- il T.U. sulle opere idrauliche delle diverse categorie 25 luglio 1904 n. 523 ed il R.D. 19 novembre 1921 n. 1688;

- il D.Lgs. 03 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche;

- la Legge 5 gennaio 1994 n. 37;

- la L.R. 14 aprile 2004 n. 7 e s. m. ed i., in particolare il capo II “Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio”;

- le D.G.R. n. 895/2007, n. 913/2009 e n. 1622/2015;

- l’art. 8 della L.R. n. 2/2015;

Dato atto che:

- il responsabile del procedimento è la dott.ssa Berselli Angela, incaricata di funzione Demanio suoli – Coordinamento regionale presso il Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) ARPAE di Modena;

- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall’interessato è il Direttore Generale di ARPAE e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dott.ssa Barbara Villani, Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) ARPAE di Modena, con sede in Via Giardini n.472 a Modena;

- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 sono contenute nella “Informativa per il trattamento dei dati personali”, consultabile presso la segreteria del S.A.C. ARPAE di Modena, con sede di Via Giardini n. 472 a Modena, e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it;

Per quanto precede,

LA DIRIGENTE DETERMINA

1. **di rilasciare**, fatti salvi i diritti dei terzi, a Cartolari Giancarlo, C.F. CRTGCR65D05I903K, il rinnovo di concessione per l’occupazione di terreno demaniale di pertinenza del fiume Panaro, identificabile catastalmente al foglio 2 mappali 29 e 30P del comune di Spilamberto (MO), in località San Vito, con una superficie complessiva di mq. 1.630, di cui mq. 150 utilizzati per un orto domestico e mq. 1.480 ad uso prato (codice di procedimento MOPPT0688);

2. **di precisare** che la presente concessione viene rilasciata esclusivamente per quanto riguarda l’occupazione di aree del demanio idrico, indipendentemente da altri permessi o autorizzazioni necessarie;

3. **di stabilire** che la concessione è assentita fino al 31/12/2025, con l'obbligo della piena osservanza delle Leggi e Regolamenti vigenti o che dovessero essere emanati in materia di polizia idraulica e in materia di tutela dell’Ambiente;

4. **di approvare** il disciplinare, firmato dal concessionario in data 29/09/2020, allegato come parte integrante del presente atto, contenente gli obblighi e le condizioni da osservare nell’esercizio della concessione;

5. **di riservarsi**, nel caso di acquisizione di un parere negativo al proseguimento dell’occupazione dell’area demaniale da parte dell’Autorità idraulica competente, di annullare, revocare o modificare il presente provvedimento ai sensi ai sensi degli art. 21-quinquies e seguenti della legge n. 241/1990;

6. **di disporre** che il concessionario dovrà risarcire tutti i danni che dovessero essere arrecati alle proprietà sia pubbliche che private per effetto dell'esercizio della concessione e così pure rispondere di ogni danno alle persone e/o animali, lasciando sollevata ed indenne l'Amministrazione concedente da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale;

7. **di notificare** al concessionario il duplicato informatico del presente atto;

8. **di trasmettere** il duplicato informatico del presente provvedimento all’Autorità idraulica competente.

Si informa che è possibile ricorrere avverso il presente provvedimento:

1. con ricorso amministrativo gerarchico (art. 1 e 2 del D.P.R. n. 1199/1971) entro 30 giorni dalla sua notifica;

2. con ricorso amministrativo giurisdizionale (art. 5 della legge n. 1034/1971) entro 60 giorni dalla sua notifica;

3. con ricorso straordinario al Capo dello Stato (art. 8 e 9 del D.P.R. n. 1199/1971) entro 120 giorni dalla sua notifica;

4. resta salva la giurisdizione:

- dell'autorità giudiziaria ordinaria per le controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi;

- dei tribunali delle acque pubbliche e del tribunale superiore delle acque pubbliche, nelle materie indicate negli articoli 140-144 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775.

Le somme versate come spese d'istruttoria (€ 75,00), canone e deposito cauzionale, sono introitate rispettivamente nei capitoli parte Entrate della Regione Emilia-Romagna 4615, 4315 e 7060.

Il presente atto viene pubblicato sul sito web di www.arpae.it nella sezione "Amministrazione trasparente".

La Responsabile del Servizio Autorizzazioni
e Concessioni di ARPAE Modena
Dott.ssa Barbara Villani

(originale firmato digitalmente)

Allegato parte integrante

SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI MODENA

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

Proc. MOPPT0688

Concessionario: Cartolari Giancarlo, C.F. CRTGCR65D05I903K

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Rinnovo di concessione per l'occupazione di terreno demaniale di pertinenza del fiume Panaro, identificabile catastalmente al foglio 2 mappali 29 e 30P del comune di Spilamberto (MO), in località San Vito, con una superficie complessiva di mq. 1.630, di cui mq. 150 utilizzati per un orto domestico e mq. 1.480 ad uso prato.

ART. 2 - DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione ha validità fino al **31/12/2025**.

ART. 3 – CANONE E DEPOSITO CAUZIONALE

3.1 L'importo del canone per l'anno 2020 è di € **170,64**.

3.2 Il concessionario è tenuto a corrispondere annualmente il canone alla Regione Emilia Romagna, **entro il 31 marzo** dell'anno di riferimento.

3.3 Il canone da corrispondere annualmente deve essere adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

3.4 L'importo della cauzione definitiva, a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, è pari a € 250,00, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 8 comma 4 della L.R. n. 2/2015.

Visto che il concessionario ha versato a titolo di deposito cauzionale in data 01/09/2005 l'importo di € 125,00 per il provvedimento concessorio, rilasciato con determinazione regionale n. 14051 del 03/10/2005, e in data 02/09/2014 l'adeguamento di € 37,20 per il rinnovo di concessione, rilasciato con determinazione regionale n. 12029 del 04/09/2014, per un totale di € 162,20, è richiesto un ulteriore adeguamento di **€ 87,80**.

3.5 Alla cessazione definitiva, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario.

3.6 La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del TU n. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazioni di decadenza).

ART. 4 – OBBLIGHI E PRESCRIZIONI

4.1 Il concessionario è costituito custode del bene concesso per tutta la durata della concessione.

4.2 Sono a carico del concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in dipendenza della concessione, siano opportune o necessarie per la salvaguardia del buon regime idraulico del corso d'acqua di che trattasi nella località in oggetto e per la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi per l'incolumità pubblica delle persone (tabellazione, segnaletica, barriere, recinzioni, rimozioni di pericoli ecc.).

4.3 Il concessionario dovrà risarcire tutti i danni che venissero arrecati alle proprietà, sia pubbliche che private, per effetto dell'esercizio della concessione e così pure rispondere di ogni danno alle persone e/o animali, lasciando sollevata ed indenne l'Amministrazione concedente da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

4.4 Il Servizio concedente non è responsabile per danni di natura idraulica quali falle e cedimenti arginali, né per quelli derivanti da incendio e vegetazione nell'ambito demaniale.

4.5 La concessione è vincolata al rispetto di tutte le vigenti disposizioni di legge in materia di polizia idraulica e di circolazione stradale.

ART. 5 - VARIANTI E CAMBI DI TITOLARITÀ

5.1 Nel caso intervenga l'esigenza di apportare una qualsiasi variazione a quanto disposto con il presente disciplinare ne deve essere fatta preventiva domanda al Servizio concedente.

5.2 In caso di cambio di titolarità della concessione, ne deve essere data tempestiva comunicazione e il sub ingresso potrà essere accordato previa valutazione della domanda documentata, sottoscritta dal concessionario uscente e dall'aspirante al subentro.

ART. 6 - RINNOVO, REVOCA E DECADENZA DELLA CONCESSIONE. RINUNCIA.

6.1 La concessione potrà essere rinnovata previa richiesta dell'interessato da inoltrare prima della sua scadenza.

6.2 In caso di rinuncia prima o al termine della validità della concessione, se ne dovrà comunque trasmettere tempestiva comunicazione.

L'ultimo canone da versare sarà quello dell'anno di presentazione della rinuncia e i luoghi dovranno essere ripristinati allo stato naturale nei modi indicati dal Servizio concedente. Se il ripristino non dovesse essere attuato nei termini indicati, il Servizio stesso provvederà d'ufficio all'esecuzione in danno degli interessati.

6.3 La concessione potrà essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse.

6.4 Sono cause di decadenza:

- la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o tecniche;
- il mancato pagamento di due anni di annualità;
- la sub concessione a terzi senza apposita autorizzazione del Servizio concedente.

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.